

## **CAPO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -**

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, esercitata nelle forme di impresa individuale o societaria di persone o di capitale, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.9.89, n.48 e dalla legge 4.1.90, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.2.63, n.161, modificata dalla legge 23.12.70, n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.84, n.735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento la disciplina delle pratiche di tatuaggio e similari.

Tale attività e l'uso dei prodotti, definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.86, nonché delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO -**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio o servizio previo parere della competente Commissione Comunale prevista dal successivo art.7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatori di handicap, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

### **ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE -**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna compatibilmente con le distanze previste dal successivo art.16, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali ovvero sussista un responsabile tecnico, stabilmente vincolato, provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna.

### **ART. 4 – REQUISITI -**

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) Idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- c) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n.1142, dell'art.4 della L.R. n.48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990, n.1.

### **ART. 5 - REQUISITI IGIENICO – SANITARI -**

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.

### **ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTE AL DOMICILIO -**

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile

abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

## **CAPO II°**

### **LA COMMISSIONE CONSULTIVA**

#### **ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE -**

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2/bis della legge 14/2/1963, n.161, come modificata dalla legge 23/12/1970, n.1142 è nominata dalla Giunta Comunale.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria ASL o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione esercita la sua funzione consultiva anche nel caso dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, della quale categoria dovrà esserne assicurata la rappresentanza in seno alla stessa.

#### **ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE -**

La Commissione consultiva comunale esprime parere obbligatorio ma non vincolante nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento in altri locali;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) domande di subingresso in un'attività preesistente;
- e) modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

#### **ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**

## **COMUNALE-**

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto 7 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Presidente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art.7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

## **CAPO III°**

### **NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **ART. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE -**

La domanda di autorizzazione all'esercizio della attività di estetista va presentata al competente Ufficio Comunale e riportante il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente nonché l'ubicazione dei locali ove esercitare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planivolumetria in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e dei servizi annessi;
- b) Relazione tecnica relativa alle modalità di conduzione dell'attività, nella quale dovranno essere puntualmente fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei locali, alle attrezzature utilizzate, alle modalità operative con particolare riferimento a quelle di sanificazione locali o disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, alle misure igieniche adottate a tutela della salute pubblica e l'elenco del personale presente a qualsiasi titolo operante;
- c) Copia della abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di estetica (D.M. 21 marzo 1994, n.352) o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato;
- d) Dichiarazione che gli scarichi idrici di esclusiva natura domestica, ai sensi del D.lgs 152/99 sono recapitati in fognatura comunale;
- e) Documentazione attestante il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti (impianti termici, impianti elettrici L. 46/90 ecc.)
- f) Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari dovuti per prestazione resa dalla ASL in favore di terzi;

Nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985, n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della “qualificazione professionale” relativa all’autorizzazione richiesta.

#### **ART. 11 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE -**

L’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata con provvedimento del funzionario entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti i suoi elementi, sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 7. Del rilascio è data comunicazione all’interessato a mezzo messo comunale e/o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o Registro Imprese non artigiane.

L’autorizzazione per l’attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi a quelle indicate nell’elenco allegato alla L..1/90

L’autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l’attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, ai sensi dell’art.2, comma 2, devono recare con sé l’autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ART. 12 - RICORSO AVVERSO IL DINIEGO -**

Il provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 3 della legge sul procedimento n. 241/90, deve contenere esplicita motivazione ed essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i suoi elementi. Contro il provvedimento di diniego dell’autorizzazione o la revoca, è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge.

#### **ART. 13 - MODIFICHE DEI LOCALI -**

Ogni modifica sostanziale dei locali, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Comunale sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria ASL.

## **ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA -**

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da ritenersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere una nuova autorizzazione purché alleggi alla domanda idonea documentazione da cui risulti la cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma .

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art.5 della legge 8/8/1985 n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.3 della legge 1/90.

## **ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE -**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altri locali, dovranno presentare domanda osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità, documentata dal richiedente, il trasferimento potrà essere autorizzato in deroga alle norme sulle distanze tra esercizi di cui all'articolo successivo.

## **ART. 16 - DISTANZE TRA ESERCIZI -**

L'autorizzazione all'apertura di un esercizio viene rilasciata previa verifica, mediante gli operatori di Polizia Municipale, della distanza minima fra esercizi di estetista pari a mt. 100. Tale distanza minima è ridotta del 50% in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra esercizi dovrà effettuarsi dalla proiezione delle mezzergie degli ingressi più vicini, anche se secondari sulla pubblica via, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

## **CAPO IV°**

### **ORARI E TARIFFE**

#### **ART. 17 - ORARI -**

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati mediante ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione Comunale.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno altresì, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### **ART. 18 – TARIFFE -**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

## **CAPO V°**

### **CONTROLLO E SANZIONI**

#### **ART. 19 - ACCESSO NEI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITÀ -**

Ai sensi dell'art. 13 l. n. 689/1981, gli operatori di Polizia Municipale e la Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sull'attività prevista nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere nei locali per gli opportuni controlli.

#### **ART. 20 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE -**

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.11.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **CAPO VI°**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI -**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed, in particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 29/07/87.



## **INDICE**

### **CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Art. 2	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO	pag. 1
Art. 3	CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 2
Art. 4	REQUISITI	pag. 2
Art. 5	REQUISITI IGIENICO – SANITARI	pag. 2
Art. 6	ATTIVITA' SVOLTE AL DOMICILIO	pag. 2

### **CAPO II° LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Art. 7	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 3
Art. 8	COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 3
Art. 9	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 4

### **CAPO III° NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Art. 10	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Art. 11	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 5
Art. 12	RICORSO AVVERSO IL DINIEGO	pag. 5
Art. 13	MODIFICHE DEI LOCALI	pag. 5
Art. 14	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA	pag. 6
Art. 15	TRASFERIMENTO DELLA SEDE	pag. 6
Art. 16	DISTANZE TRA ESERCIZI	pag. 6

### **CAPO IV° ORARI E TARIFFE**

Art. 17	ORARI	pag. 7
Art. 18	TARIFFE	pag. 7

### **CAPO V° CONTROLLO E SANZIONI**

Art. 19	ACCESSO AI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITA'	pag. 7
Art. 20	SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 7

### **CAPO VI° NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 21	ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	pag. 8
---------	------------------------------	--------